

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE:

" MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14
NOVEMBRE 1972, N. 13".

Relatore: Prof. Marcello Rizzo

Con deliberazione del 15 maggio 1976 il Consiglio Regionale ha approvato la legge recante Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 novembre 1972, n.13 relativa alla previdenza dei Consiglieri Regionali.

Rinviata dal Governo il 18 giugno 1976, la legge fu riapprovata dal Consiglio il 23 luglio 1976. Avverso il disegno di legge così approvato e comunicato al Commissario del Governo il 27 luglio 1976, il Governo della Repubblica ha proposto la questione di legittimità costituzionale sostenendo che il disegno di legge di cui tratta si viola l'art. 117 - 1° comma della Costituzione, in relazione alle norme che disciplinano il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento.

Dalle norme contenute nel disegno di legge si evince, secondo il Governo l'eccessivo livello del trattamento previdenziale rispetto a quello dei Parlamentari, specie sotto il profilo della disposta riduzione del limite di età per conseguire l'assegno vitalizio, senza un corrispondente aumento degli anni di contribuzione (il diritto all'assegno vitalizio mensile competeva ai Consiglieri cessati dal mandato, al compimento del 55° anno di età, contro un periodo di contribuzione di 5 anni. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il 5°, l'età richiesta era diminuita di un anno, con il limite di 50 anni); inoltre

./..

la misura dell'assegno vitalizio era fissata in un minimo del 40% ed un massimo del 100% dell'indennità consiliare. Se la revisione delle aliquote contributive ed i miglioramenti degli assegni vitalizi venivano ad adeguarsi alla dinamica della indennità consiliare, ha osservato il Governo, l'anticipo al compimento del 50° anno di età richiesta per il conseguimento dell'assegno e la percentuale di corresponsione dell'assegno medesimo, determinavano un allineamento e un superamento delle condizioni previdenziali previste per i membri del Parlamento della Repubblica. Di modo che la legge impugnata contrasterebbe con l'art. 117 - 1° comma della Costituzione per quanto attiene l'obbligo della Regione di osservare i principi fondamentali stabiliti nelle leggi dello Stato, fra i quali, nella fattispecie, quello che considera con diversa rilevanza costituzionale la posizione dei membri del Parlamento e dei Consiglieri regionali. Da ciò la preminenza dei primi che non consentirebbe l'attribuzione dei Consiglieri Regionali, sia pure nel campo previdenziale, posizioni di parità di trattamento economico. La presente proposta di legge mira a sanare il contrasto sorto sulla materia con il Governo della Repubblica, accogliendo sostanzialmente le osservazioni formulate.

Soppresse le innovazioni che si volevano introdurre, per quanto attiene la controversa questione dei limiti di età, la proposta modifica l'aliquota dei contributi dovuti -

ti (aumentati da 1/10 ad 1/5 dell'indennità consiliare) in corrispondenza della modifica della tabella di determi nazione dell'assegno vitalizio in rapporto agli anni di contribuzione. Le percentuali relative variano da un mini mo del 30% (per 5 anni di contribuzione) ad un massimo del 75% (per 15 anni ed oltre di contribuzione) dell'in dennità consiliare.

Rispetto al disegno di legge impugnato dal Governo restano invariati gli altri principi innovativi delle nor me in vigore sui quali nessuna osservazione è stata formu lata.

L'approvazione da parte del Consiglio della presente proposta richiede conseguentemente la revoca della delibe razione del 23 luglio 1976. .



Art. 1

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 è sostituito dal seguente:

" I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'amministrazione del Consiglio Regionale nella misura di un quinto dell'indennità mensile lorda di cui all'art. 1, secondo comma, lett. e) della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4".

Art. 2

All'art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 è aggiunto il seguente comma:

" Il consigliere regionale che abbia compiuto il mandato per un intero quinquennio ove rientri a far parte del Consiglio Regionale e non eserciti per qualsiasi motivo il mandato per un successivo intero quinquennio, ha facoltà di versare il contributo di cui all'art. 4 per il tempo effettivamente occorrente a completare il successivo quinquennio di contribuzione. In tal caso si applicano le norme contenute nei commi precedenti".

Art. 3

La tabella contenuta all'art. 12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificata con legge regionale 25 novembre 1974, n. 39 è sostituita dalla seguente:

" Anni di contribuzione	Percentuali sull'indennità mensile lorda
5	30%
6	38%
7	46%
8	54%
9	62%
10	70%
11	71%
12	72%
13	73%
14	74%
15 ed oltre	75%

Art. 4

L'art. 21 della legge regionale 14 novembre 1972,

n. 13 è sostituito dal seguente:

" In caso di morte del consigliere in carica, il fondo corrisponde agli aventi diritto una annuità della indennità consiliare di cui all'art. 1, lettera e) della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4".

Art. 5

Il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 è sostituito dal seguente:

" I consiglieri che per qualsiasi motivo cessano dal mandato hanno diritto al recupero delle somme versate durante le legislature senza il conteggio di interesse alcuno".